



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.29/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG.n.117/2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE PRIMA

Composto dai Signori:

Dott. Bartolomeo Perricone	Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli	Cons. rel. est
Dott. Rosaria Trizzino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: Cooperativa Sociale "IN CAMMINO Soc.Coop.Arl" quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. Cooperativa sociale "In CAMMINO COOP. A.R.L." – Cooperativa Sociale "IMOLA SOLIDARIETA' soc.coop. a.r.l." rappresentata e difesa dall'Avv.P.Baccarani e domiciliato presso studio dell'Avv.M.Cicognani (Bologna, Strada Maggiore n.28);

contro

I.P.A.B. Casa di Riposo per inabili al lavoro di Imola, rappresentata e difesa dall'Avv.R.Manservisi (Bologna, Via S.Stefano 16);

e nei confronti di:

della Cooperativa Sociale ELLEUNO – Scarl rappresentata e difesa dagli avv.ti G.Razeto, G.Greppi e S.Gotti ed elettivamente

domiciliata presso studio di quest'ultimo (Bologna, Via S.Stefano 43)

per l'annullamento

dei verbali di gara in data 2.12.2002, nonché in data 05.12.2002, contenenti aggiudicazione provvisoria dell'appalto per l'affidamento di servizi di assistenza tutelare diurna e notturna in due nuclei di Casa Protetta e Gestione sostituzioni;

determinazione n.411/D del 19.12.2002 emessa dalla IPAB Casa di Riposo per Inabili al Lavoro, con la quale si approvano gli atti di gara di cui sub a) e si dispone l'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto di cui trattasi alla Cooperativa Sociale ELLEUNO Scarl di Casale Monferrato;

Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;

Nella fase preliminare dell'udienza pubblica del 18.11.2004, il ricorso è passato direttamente in decisione sulla base degli atti già depositati in giudizio, presenti gli avv.ti Corinaldesi, C.Caturani e M.G. Addario (rispettivamente in sostituzione degli avv.ti P.Baccarini, R.Manservisi e S.Gotti).

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Cooperativa sociale ricorrente impugna gli atti meglio indicati dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre le controparti resistenti controdeducono nel merito del ricorso medesimo chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 13.02.2003 n.116, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società ricorrente con la motivazione che “i profili di illegittimità dedotti in ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento e che di conseguenza non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della istanza cautelare”. Non risulta che tale ordinanza sia stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.

2. Il ricorso è peraltro –ad avviso del Collegio- infondato-

E ciò, nella considerazione:

- a) che l'impugnata determinazione 19.12.2002 n.411/D del Direttore della Casa di riposo per inabili al lavoro di Imola dispone di non accogliere l'istanza di esclusione dalla gara in oggetto della Cooperativa sociale Elleuno presentata dall'attuale ricorrente di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l'appalto in oggetto alla Cooperativa sociale Elleuno sulla base della motivazione seguente: “considerato che in data 16.12.2002 n.prot.6426 è giunta da parte dello studio Baccarini di Faenza un esposto col quale si chiede di escludere la Coop. Sociale Elleuno sulla base della non veridicità o comunque irregolarità della dichiarazione prodotta in fase di gara dalla medesima Cooperativa Elleuno, relativamente al non

avere subito risoluzione anticipata o rescissione di contratti da parte committenti pubblici per inadempimento contrattuale (cfr Bando di gara pag.4, dichiarazione sostitutiva ex art.46 e 47 d.P.R. 445/2000 punto g.); Rilevato che tale richiesta di esclusione dalla gara fondata sulla pretesa in veridicità o inesattezza della dichiarazione di cui sopraddetto, prevista nel bando di questo Ente a pena di esclusione, sarebbe da ricondurre ad una revoca di aggiudicazione provvisoria disposta dall'I.P.A.B. Giovanni XXIII di Bologna; ritenuto che la dichiarazione prodotta dalla Cooperativa Elleuno sia corretta poiché il provvedimento di revoca di una aggiudicazione provvisoria non è assimilabile in alcun modo ad inadempimento contrattuale”;

b) che la prospettazione accolta dall'Amministrazione resistente e palesemente condivisibile in quanto le due ipotesi sopraindicate di risoluzione anticipata o rescissione del contratto da parte di committenti pubblici per inadempimento contrattuale costituiscono –per elementare definizione “in re ipsa” –vicende patologiche del contratto che presuppongono dunque l'esistenza di quest'ultimo, mentre invece la revoca di una aggiudicazione provvisoria attiene tipicamente ad una fase della procedura d'appalto ben anteriore alla stipula del contratto d'appalto medesimo;

c) che inoltre l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione provvisoria da parte di altro committente pubblico non configura di per sé l'accertamento di un errore grave da parte della società interessata nell'esercizio della propria attività professionale poiché - per giurisprudenza costante - l'esclusione dalla gara di concorrenti che nell'esercizio della loro attività abbiano commesso un errore grave ha come presupposto fondante la responsabilità di una violazione dei doveri professionali nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti da precedenti rapporti contrattuali e pertanto è necessaria l'esistenza di un rapporto contrattuale perché la violazione dei doveri professionali comporti la conseguenza preclusiva sopraindicata;

d) che le argomentazioni dianzi delineate comportano conseguentemente l'infondatezza anche della censura di omessa, contraddittoria ed incongrua motivazione poiché da un lato l'articolata determinazione impugnata e riportata testualmente al punto a) chiarisce bene quale sia stato l'iter logico di formazione dell'atto medesimo e dell'altro tale motivazione è sorretta da un legittimo fondamento normativo.

3) Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Spese ed onorari di giudizio seguono -come di norma- l'esito processuale- Esse sono pertanto poste interamente a carico della parte ricorrente e liquidate in via

necessariamente equitativa, stante il mancato deposito in giudizio della relativa nota da parte dei procuratori delle controparti resistenti, come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna –
Bologna, Sezione Prima

- a) respinge il ricorso;
- b) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio a favore delle controparti resistenti, che liquida in Euro cinquemila/00 + CPA ed IVA a favore di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del
18.11.2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Cons. rel. est. F.to Giancarlo Mozzarelli

Depositata in Segreteria in data 17/01/2005

Bologna li, 17/01/2005

Il Segretario
F.to Silvia Lazzarini